

PNRR Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2.

Accordo ex art. 15 della l. n. 241 del 7 agosto 1990

ai sensi del d.m. Salute del 30 settembre 2022 (in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022), recante *“Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina”*;

tra

Regione Lombardia, c.f. 80050050154, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, in persona del Presidente della Giunta regionale Avv. Attilio Fontana, domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima, in qualità di *Regione Capofila*;

e

Regione/Provincia Autonoma ..., c.f. ..., con sede legale a ..., in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale/provinciale, Dott. ..., domiciliato per la carica presso ..., in qualità di *Regione/Provincia Autonoma aderente*;

Premesse

Le Parti stipulano il presente accordo sulla base del d.m. Salute del 30 settembre 2022 (in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022), recante *“Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina”* (di seguito, *breviter*, d.m. 30 settembre 2022).

Si intendono qui riportate *ob relationem* tutte le fonti, unionali, legislative, regolamentari e pattizie ivi richiamate, le quali, nel loro complesso, costituiscono il quadro normativo e istituzionale nel quale si colloca il presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- sulla base della sopra richiamata normativa di riferimento, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito AGENAS) è soggetto attuatore per la realizzazione, tra gli altri, del sub-investimento 1.2.3. *Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici* nell'ambito della Missione 6, Componente 1, Misura 1.2. *Casa come primo luogo di cura e telemedicina* del PNRR;

- Regione Lombardia è stata individuata come Regione Capofila per la gestione delle procedure di *procurement* dei progetti verticali di telemedicina (investimento 1.2.3.2.);

- in attuazione dell'art. 1, comma 1, del d.m. 30 settembre 2022, AGENAS ha stipulato con Regione Lombardia Capofila la convenzione ivi prevista, per gli scopi ivi declinati;

- in attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.m. 30 settembre 2022 AGENAS ha acquisito da ciascuna Regione e Provincia Autonoma il Piano operativo e del fabbisogno per i servizi minimi di telemedicina secondo il format di cui all'Allegato A del suddetto d.m., recante le indicazioni di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 1, comma 2;

- il Piano operativo e del fabbisogno trasmesso da Regione/Provincia Autonoma è stato valutato, secondo i parametri e per le finalità di cui all'art. 1, comma 3, del d.m. 30 settembre 2022, dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 del medesimo d.m.;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, penultimo periodo, del d.m. 30 settembre 2022, *“i piani operativi valutati interamente conformi possono essere finanziati con le risorse assegnate attraverso il decreto di cui all'art. 4”*;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del d.m. 30 settembre 2022, *“per ottenere il finanziamento PNRR, le Regioni e le Province Autonome i cui Piani sono stati approvati possono attivare le soluzioni selezionate esclusivamente attraverso le gare delle Regioni Capofila”*;

- in attuazione dell'art. 1, comma 4, del d.m. 30 settembre 2022 e sulla base della convenzione stipulata tra Regione Lombardia Capofila e AGENAS ai sensi dell'art. 1, comma 1, all'esito della valutazione del Piano operativo e del fabbisogno di cui all'art. 1, comma 2, effettuata dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 2, Regione Lombardia Capofila, per il tramite del proprio soggetto aggregatore Aria S.p.a., ha pubblicato il bando di gara di sua competenza;

- ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.m. 30 settembre 2022, le Regioni Capofila *“stipulano appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 50/2016”*, con le Regioni e le Province Autonome *“che intendono avvalersi delle attività di acquisto delle predette Regioni Capofila”* (e che hanno estrinsecato la propria intenzione di avvalersi di tali attività di acquisto in sede di predisposizione del Piano operativo e del fabbisogno);

- la medesima disposizione di cui all'alinea che precede specifica che detti accordi hanno *“lo scopo di consentire a tutte le Regioni e Province Autonome di attivare l'infrastruttura regionale di telemedicina (in acronimo, I.r.t.), come definita nelle Linee guida di cui al comma 3, nei tempi previsti dall'investimento PNRR M6C1 I.2.3.”*, di cui AGENAS è soggetto attuatore;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti stipulano il presente accordo.

Art. 1. Premesse e Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e regole interpretative del medesimo:

- le sopra estese premesse;
- l'Allegato 1 (Piano operativo e del fabbisogno di Regione/Provincia Autonoma XX, valutato positivamente dalla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022);
- l'Allegato 2 (Capitolato tecnico di gara di Aria S.p.a.).

Art. 2. Oggetto

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di interesse pubblico che esse hanno in comune.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attuazione della cooperazione di cui al presente accordo è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico comune da perseguire nell'ambito della Missione 6, Componente 1, sub-investimento 1.2.3., investimento 1.2.3.2. del PNRR ed è improntata a una effettiva divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni e compiti istituzionali, quali plasmati dalla disciplina PNRR richiamata nel d.m. 30 settembre 2022.

Art. 3. Compiti di Regione Lombardia Capofila

(e per essa del suo soggetto aggregatore Aria S.p.a.)

1. Regione Lombardia Capofila, e per essa il suo soggetto aggregatore Aria S.p.a., fornirà a Regione/Provincia Autonoma ..., ovvero all'ente da essa previamente e in tempo utile indicato (di seguito anche "Amministrazioni contraenti"), il supporto tecnico e amministrativo necessario per l'avvio e la successiva implementazione della fornitura dei beni e dei servizi di cui al Capitolato tecnico della gara indetta da Aria S.p.a. e secondo le regole ivi stabilite.

2. Aria S.p.a. effettuerà il monitoraggio costante dell'esecuzione del servizio presso la singola Regione/Provincia Autonoma al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e degli standard, nonché la coerenza dell'attività esecutiva.

3. Aria S.p.a. farà da punto di riferimento sia per AGENAS sia per le Amministrazioni contraenti per la gestione delle richieste di manutenzione evolutiva e di supporto specialistico nonché per la gestione dei corrispettivi di "Integrazione di un sistema di Telemonitoraggio (Livello 2)" così come descritto nel Capitolato di gara.

Art. 4. Compiti di Regione XX/Provincia Autonoma

1. Regione/Provincia Autonoma ... indicherà, nei quindici giorni successivi alla stipulazione del presente accordo, se all'emissione degli ordinativi di fornitura provvederà essa stessa ovvero un altro ente delegato che, entro il medesimo termine, essa indicherà ad Aria S.p.a.

2. Regione/Provincia Autonoma ..., ovvero un altro ente da essa indicato ai sensi del comma 1 che precede, predisporrà la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per l'emissione degli ordinativi di fornitura e per l'attivazione dei correlati servizi.

3. Rimane fermo che gli ordinativi di fornitura dovranno risultare rispondenti al Piano operativo e dei fabbisogni quale trasmesso da Regione/Provincia Autonoma ... e validato dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022.

4. L'Amministrazione contraente trasmetterà a Regione Lombardia, ad Aria S.p.a e ad AGENAS copia del Contratto Applicativo sottoscritto dalle parti, il Piano dei fabbisogni e il relativo Piano operativo per la realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

5. L'Amministrazione contraente si impegna a coordinare le azioni e i tempi necessari alla realizzazione del progetto nel suo complesso (es. ordine e consegna delle

postazioni di lavoro; realizzazione delle integrazioni necessarie al funzionamento dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina; approvvigionamento ed integrazione dei dispositivi medici; definizione e coordinamento delle attività organizzative per la diffusione del progetto attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti ed il personale interessato, ecc.) e a garantire che gli ambienti indicati per l'allocazione delle postazioni di lavoro rispettino i requisiti fissati dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. L'Amministrazione contraente si impegna a trasmettere a Regione Lombardia, ad Aria S.p.a e ad AGENAS copia del verbale di collaudo della soluzione (cfr. paragrafo 6.6 del Capitolato di gara) entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione.

7. L'Amministrazione contraente si impegna a richiedere ad AGENAS, per il tramite di Aria S.p.a., l'autorizzazione allo svolgimento delle attività per gli interventi riconducibili ai servizi di manutenzione evolutiva e di supporto specialistico. Qualora AGENAS autorizzi la realizzazione di questi interventi, l'Amministrazione contraente potrà richiederne l'esecuzione all'Appaltatore nell'ambito del Contratto Applicativo.

Art. 5. Obblighi delle Parti nei confronti di AGENAS

1. Le Parti si obbligano a trasmettere il presente accordo ad AGENAS, in qualità di amministrazione attuatrice dell'intervento, e a segnalare tempestivamente ad AGENAS medesima ogni difficoltà che si dovesse manifestare nel corso della sua esecuzione.

2. AGENAS, in qualità di soggetto attuatore per la realizzazione dell'investimento 1.2.3.2., citato in premessa, eserciterà la funzione di monitoraggio del raggiungimento delle milestone e dei target relativi al PNRR. In particolare, nell'ambito di esecuzione dei contratti applicativi per la realizzazione dell'Infrastruttura Regionale di Telemedicina, AGENAS seguirà il coordinamento delle attività relative ai servizi di Manutenzione Evolutiva, di Supporto Specialistico e di Telemonitoraggio di Livello 2, così come previsto nel Capitolato di gara.

Art. 6. Durata del presente accordo, risoluzione e recesso

1. Il presente accordo è efficace dalla data del suo perfezionamento fino al 31 dicembre 2026. L'accordo si perfeziona con la sua trasmissione mediante posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte, munito della firma digitale del soggetto legittimato che l'abbia sottoscritto per secondo.

2. Nel caso in cui una o entrambe le Parti si rendano inadempienti agli obblighi sanciti dal presente accordo, l'una o entrambe sono tenute a darne immediata comunicazione ad AGENAS, in quanto amministrazione attuatrice dell'intervento.

3. Nel caso in cui l'inadempimento agli obblighi di cui al presente accordo possa pregiudicare, a insindacabile giudizio di AGENAS, il rispetto della tempistica PNRR, AGENAS potrà in essere tutte le azioni, ivi comprese l'esercizio di poteri sostitutivi, necessarie a garantire il rispetto di milestones e target PNRR, in applicazione del principio del risultato.

4. Qualora sopravvengano nuovi motivi di interesse pubblico o nuove disposizioni normative le Parti, nel rispetto dei principi solidaristici, di leale collaborazione interistituzionale, di buona fede oggettiva e del risultato, potranno revisionare i contenuti del presente accordo onde renderlo conforme al mutato assetto di interessi pubblici ovvero alle nuove disposizioni normative. La revisione ha funzione conservativa dell'accordo e potrà essere stipulata solo previa autorizzazione e sotto la vigilanza di AGENAS quale amministrazione attuatrice dell'intervento.

5. Il presente accordo potrà essere risolto, previa autorizzazione e sotto la vigilanza di AGENAS quale amministrazione attuatrice dell'intervento, a fronte di sopravvenienze normative che sovvertano radicalmente l'assetto organizzativo e competenziale di cui al d.m. 1° aprile 2022 ovvero che riducano, al punto di rendere inattuabile lo scopo dell'investimento, i finanziamenti PNRR ad esso assegnati.

Art. 7. Referenti delle Parti

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle Parti individua un referente per la gestione e per il monitoraggio e il coordinamento delle attività di reciproca spettanza.

2. Il Referente per Regione Lombardia Capofila, o per essa di Aria S.p.a., è individuato nel, il quale, ove autorizzato espressamente dall'ente di appartenenza, potrà delegare in tutto o in parte l'espletamento dei suoi compiti ad un soggetto delegato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

3. Il Referente per Regione/Provincia autonoma XX è individuato nel il quale, ove autorizzato espressamente dall'ente di appartenenza, potrà delegare in tutto o in parte l'espletamento dei suoi compiti ad un soggetto delegato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 8. Rapporti economici tra le Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'espletamento dei compiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente accordo non comporta, in ragione della sua natura e della sua funzione, il diritto ad alcun corrispettivo nei confronti dell'altra.

Art. 9. Promozione dell'etica e della legalità

Le Parti si obbligano a rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di promozione dell'etica e della legalità, di prevenzione della corruzione e di prevenzione, contrasto e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi, tenendo conto altresì delle misure di *soft law* rispondenti alle migliori pratiche in materia.

Art. 10. Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti, per la durata del presente accordo, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in

esecuzione del presente accordo; esse hanno altresì l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del presente accordo.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, per tutto il periodo di efficacia del presente accordo e comunque sino a che gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si obbligano ad osservare la disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito RGPD, e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi, il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione del presente accordo. Le Parti si obbligano altresì a compiere tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e dei diritti fondamentali dei terzi beneficiari, secondo liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5 RGPD.

4. Compatibilmente alla natura del presente accordo e alla tipologia dei dati in relazione alla natura delle Parti, ciascuna di esse riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte (es.: dati anagrafici, dati di contatti, nominativi e indirizzi, etc.) di propri dipendenti o incaricati o collaboratori coinvolti nelle attività di cui al presente accordo siano trattati dall'altra Parte per le finalità strettamente funzionali alla stipula e all'esecuzione dell'accordo medesimo.

5. Per la Regione Lombardia Capofila, e per essa Aria S.p.a. titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore; il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è

6. Per la Regione/Provincia autonoma XX, Titolare del trattamento dati personali è ...; il RPD è ...

Art. 11. Controversie e foro competente

1. Nel caso in cui dovessero insorgere tra le Parti, in sede di esecuzione del presente accordo, divergenze di qualsiasi natura in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del medesimo, ciascuna Parte è tenuta a darne immediata comunicazione per iscritto all'altra, indicando chiaramente l'oggetto e i motivi della contestazione. Analoga comunicazione le Parti devono effettuare, con immediatezza, ad AGENAS, quale amministrazione attuatrice dell'intervento.

2. Ove si verifichi il caso di cui al comma 1 che precede, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente, entro i tempi tecnici strettamente occorrenti, l'oggetto e i motivi della contestazione, al fine di comporla in via bonaria, in applicazione dei principi solidaristici, di leale cooperazione interistituzionale, di buona fede oggettiva e del risultato.

3. Nel caso in cui non sia possibile addivenire alla composizione in via bonaria, le Parti dovranno darne immediata comunicazione ad AGENAS, la quale sarà facultizzata a proporre una soluzione della problematica riscontrata; nel caso in cui le divergenti posizioni delle Parti non si prestino ad essere in nessun modo ricomposte, esse prendono atto che la controversia sarà devoluta ex lege alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e che funzionalmente competente sarà il T.a.r. Lombardia, Sezione di Milano.

Art. 12. Imposta di bollo e di registro

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso di uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.p.r. del 26 aprile 1986, n. 131, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 13. Clausole finali

Per quanto non specificamente disciplinato nel presente accordo trovano applicazione i principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, nonché le vigenti norme di legge e le norme di cui al Capitolato tecnico della gara indetta da Regione Lombardia Capofila e per essa da Aria S.p.a.

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

- allegato 1: Piano operativo e del fabbisogno di Regione/Provincia autonoma XX, validato dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 del d.m. 30 settembre 2022;
- allegato 2: Capitolato tecnico della gara indetta da Regione Lombardia Capofila e per essa da Aria S.p.a.

Letto firmato e sottoscritto

Regione Lombardia

Regione/Provincia Autonoma XX